

# Quotidiano del FISCO

[Stampa articolo](#)[Chiudi](#)

STAMPA NOTIZIA 18/11/2019

## Due strade in bilancio per l'iscrizione delle passività «probabili» e «possibili»

di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni

Molte voci di bilancio sono caratterizzate da valori soggettivi, frutto di processi valutativi in cui la cui discrezionalità è guidata dai principi contabili. Come evidenziato dal documento di ricerca della Fondazione nazionale commercialisti intitolato «Le passività potenziali: valutazione ed iscrizione in bilancio», datato 14 ottobre (si veda Il Sole 24 Ore del giorno successivo), in base agli Oic le passività che alla data di chiusura dell'esercizio risultano "probabili" devono essere iscritte in bilancio nei fondi rischi, mentre le passività ritenute "possibili" – e quelle probabili di importo non determinabile - devono essere segnalate solo in nota integrativa ([articolo 2427, n. 9, Codice civile](#)). Diversamente, le passività "remote" non richiedono alcuna informativa di bilancio, mentre quelle che alla data di chiusura dell'esercizio sono "certe" e il cui ammontare risulta determinato vanno iscritte tra i debiti.

### GUARDA GLI ESEMPI

#### Le passività potenziali

Secondo l'Oic 31 gli eventi futuri sono classificabili, in relazione al grado di realizzazione e di accadimento, come:

probabili, quando il loro accadimento è ritenuto più verosimile del contrario;

possibili, quando dipendono da una circostanza che può o meno verificarsi, con un grado di accadimento dell'evento futuro inferiore al probabile. Si tratta, dunque, di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione;

remote, quando hanno scarsissime possibilità di verificarsi, ovvero potranno accadere solo in situazioni eccezionali.

Come anticipato, le passività potenziali caratterizzate da una natura determinata e da una esistenza probabile devono essere iscritte in bilancio negli accantonamenti per rischi ed oneri, che, a norma dell'[articolo 2424-bis, comma 3, del Codice civile](#), sono appunto destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

## I fondi rischi e oneri

In particolare, i fondi rischi accolgono passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza per quanto riguarda il momento di realizzazione e/o nell'ammontare, il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

I fondi per oneri accolgono, invece, passività di natura determinata ed esistenza certa, in quanto relative a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che risultano incerte nell'ammontare o nel momento di realizzazione.

Secondo i principi Oic, gli accantonamenti per fondi rischi e oneri devono essere classificati per natura e quindi iscritti nelle pertinenti classi B, C o D del conto economico (esempio, costi per servizi), mentre solo nel caso in cui non sia possibile correlare la natura dell'accantonamento ad una specifica voce dello schema di conto economico, i relativi importi vanno iscritti alle voci B.12 e B.13 (rispettivamente "accantonamenti per rischi" e "altri accantonamenti"). Per la loro natura i fondi per rischi e oneri sono caratterizzati da stime e congetture che devono essere oggetto di aggiornamento e revisione ad ogni chiusura del bilancio.

## Il mutamento di passività

Ma cosa accade se una passività, che alla data di chiusura dell'esercizio era solo "probabile", diventa "certa" alla data di approvazione del progetto di bilancio da sottoporre all'assemblea? Un tipico esempio è quello della causa legale in essere al 31 dicembre che viene definita nei primi mesi dell'anno successivo. In questo caso il redattore del bilancio deve soltanto aggiornare la stima del fondo rischi e oneri, perché l'entità della passività è divenuta certa, oppure deve anche riclassificare nel bilancio in chiusura il fondo come debito?

A questa domanda ha risposto l'Oic nel corso del 2018 chiarendo che, alla luce di quanto previsto dall'Oic 29, i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio (ma entro la data di approvazione del bilancio) non possono comportare l'iscrizione in bilancio di un credito o di un debito che giuridicamente è sorto nell'esercizio successivo, ma determinano soltanto un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività già esistenti alla chiusura dell'esercizio, tenuto conto delle condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio.

Ne consegue che a fronte della definizione della causa nell'anno successivo la passività dovrà rimanere iscritta in bilancio nel fondo rischi e oneri, ma l'importo dell'accantonamento dovrà essere perfettamente allineato a quanto dovuto a seguito della definizione della causa, intervenuta nell'esercizio successivo ma prima dell'approvazione del bilancio.

## GUARDA GLI ESEMPI

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati

## GLI ESEMPI

### 1. Le indicazioni dei principi Oic

Secondo il principio contabile Oic 31, i fondi per rischi e oneri sono esposti nello stato patrimoniale nelle classi previste dall'**articolo 2424 del Codice civile**:

B) Fondi per rischi e oneri

1. per trattamento di quiescenza ed obblighi simili;
2. per imposte, anche differite;
3. strumenti finanziari derivati passivi;
4. altri.

### 2. La voce residuale B4

La voce B4 «altri» accoglie le tipologie di fondi per rischi e oneri diverse da quelle precedenti, quali ad esempio i fondi:

- per **cause** in corso;
- per **garanzie** prestate;
- per eventuali **contestazioni** da parte di terzi;
- per **manutenzione ciclica**;
- per **manutenzione** e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei **beni** d'azienda ricevuti **in affitto**;
- per operazioni e **concorsi a premio**;
- per **resi** di prodotti;
- per **recupero ambientale**;
- per **prepensionamento** e ristrutturazioni aziendali;
- per **contratti onerosi**.

### 3. Quando il fondo non può essere utilizzato

Un fondo rischi e oneri non può essere iscritto nelle seguenti ipotesi:

- **rettificare** i valori dell'attivo;
- coprire **rischi generici**, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e, pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività;
- effettuare **accantonamenti** per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti **dopo la chiusura dell'esercizio** e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;
- rilevare **passività potenziali** ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo **aleatorio e arbitrario**. Di conseguenza, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori;
- rilevare **passività potenziali** ritenute **possibili** o **remote**.

### 4. La differenza tra fondi rischi e oneri

Mentre i **fondi per rischi** rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati (in relazione al verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro), i **fondi per oneri** rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio.